



CITTÀ di FROSINONE

SINDACO

ORDINANZA

**Numero
71**

**Data
08/02/2024**

Oggetto: Provvedimento di carattere emergenziale ai sensi dell'art. 29 delle N.T.A. del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA) della Regione Lazio.

Il Sindaco

- Premesso che, con D.C.R. del Lazio n. 66 del 10-12-2009, è stato approvato il Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA) della Regione Lazio, successivamente aggiornato con D.C.R. del Lazio n. 8 del 05-10-2022;
- Considerato che, ai sensi della D.G.R. del Lazio n. 119 del 15-03-2022, il Comune di Frosinone ricade territorialmente nella "Zona Valle del Sacco 2021" ed è classificato, per il parametro PM₁₀, in "Classe 1";
- Considerato che l'art. 29 delle N.T.A. del vigente PRQA dispone che i Comuni, qualora si presentino "*situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti*" adottano "*provvedimenti di carattere emergenziale articolati su due livelli in relazione alla durata della criticità emersa nei giorni precedenti e/o prevista*";
- Premesso che, a seguito della recente situazione di perdurante accumulo degli inquinanti nell'aria, questo Ente, con l'Ordinanza n. 63 del 05-02-2024, ha adottato le misure emergenziali di 2° Livello indicate nel documento "Procedure per l'applicazione dei provvedimenti emergenziali previsti dal comma 1 dell'art. 29 delle N.T.A. del P.R.Q.A." approvato con D.G.C. n. 475 del 04-12-2023;
- Considerato che, ai sensi di quanto indicato nel succitato documento "Procedure per l'applicazione dei provvedimenti emergenziali previsti dal comma 1 dell'art. 29 delle N.T.A. del P.R.Q.A." approvato con D.G.C. n. 475 del 04-12-2023, il rientro al Livello ordinario, da un Livello di criticità superiore, qualunque esso sia (1° Livello o 2° Livello), avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo (Lunedì e Giovedì) sui dati misurati nella stazione di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:
 - la concentrazione di PM₁₀ registrata, nella stazione di riferimento, il giorno precedente il giorno di controllo, è inferiore o pari al valore limite di 50 µg/m³ e, contestualmente, le previsioni di qualità dell'aria pubblicate dall'ARPA Lazio prevedono, per il giorno di controllo e per il giorno successivo, valori di concentrazione di PM₁₀ inferiori o pari a 50 µg/m³;
 - nella stazione di riferimento si registrano, nei quattro giorni precedenti il giorno di controllo, due giorni consecutivi con concentrazioni di PM₁₀ inferiori o pari al valore limite di 50 µg/m³;
- Considerato che il Settore Ambiente e Mobilità ha comunicato che, in base ai dati pubblicati in data odierna dall'ARPA Lazio, non sussistono le succitate condizioni per consentire un rientro ad un Livello ordinario di criticità e che, pertanto, devono essere applicate, a partire dal 09-02-2024 e fino a tutto il 12-02-2024, le misure emergenziali di 2° Livello di cui al documento "Procedure per l'applicazione dei provvedimenti emergenziali previsti dal comma 1 dell'art. 29 delle N.T.A. del P.R.Q.A." approvato con D.G.C. n. 475 del 04-12-2023 richiedendo quindi conseguenziale emissione ordinanza;
- Richiamata la D.G.C. n. 10 del 12-01-2023 avente ad oggetto "Piano di Risanamento della Qualità dell'aria (PRQA) della Regione Lazio. Provvedimenti";

- Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", in relazione alle competenze del Sindaco relativamente all'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti,

ORDINA

A partire dal 09-02-2024 e fino a tutto il 12-02-2024:

- il divieto di circolazione, in ambito viario urbano:
 - per le autovetture private di classe emissiva pari o inferiore a Euro 4 diesel dalle ore 8.30 alle ore 19.30;
 - per i veicoli commerciali di classe emissiva pari o inferiore a Euro 3 diesel dalle ore 8.30 alle ore 19.30;
 - per i veicoli commerciali di classe emissiva pari a Euro 4 diesel dalle ore 8.30 alle ore 13.30;
 - per le autovetture private di classe emissiva pari o inferiore a Euro 3 benzina dalle ore 8.30 alle ore 18.30;
 - per i veicoli commerciali di classe emissiva pari o inferiore a Euro 2 benzina, dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
 - per i ciclomotori (3 e 4 ruote) alimentati a gasolio di classe emissiva pari o inferiore a Euro 2, dalle ore 8:30 alle ore 12:30;

precisando a tal riguardo che:

- dai suddetti divieti di circolazione veicolare sono comunque esclusi i veicoli utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento, ecc.), i veicoli per il trasporto di disabili o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, i veicoli definiti dall'articolo 54, comma I, lettere f), g) en) del d.lgs. 285/1992, i veicoli elettrici, i veicoli ibridi, i veicoli a gas Metano e a GPL e sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico delle merci;
- l'ambito viario urbano soggetto alle limitazioni della circolazione di che trattasi è, così come stabilito dalla D.G.C. n. 453/2015 e dalla D.G.C. n. 453/2016, quello circoscritto dalle seguenti strade:
 - da Via Tiburtina – Piazza Madonna della Neve – Via Madonna della Neve – Via Marco Tullio Cicerone (da incrocio con Via Madonna della Neve) - Viale Volsci – Via Simoncelli – Via Vado del Tufo – Viale Europa – Via Marittima (da incrocio Viale Europa) – Via G. Puccini – Via G. Pasta – Via Pier Luigi da Palestrina – Via San Giuliano – Via A. Vivaldi – Via G. Verdi (da incrocio Via Vivaldi) – Viale America Latina – Via G. Marconi – Via Fosse Ardeatine – Via San Gerardo (senso unico in discesa) – Via Don G. Buttarazzi – Via V. Ferrarelli (da incrocio Via Buttarazzi) – Via Caio Mario – Via Mária (da incrocio Via Caio Mario) fino a incrocio con Via Tiburtina;
 - limitatamente al tratto stradale di Via Sacra Famiglia, uscita obbligata su Via G. Pasta (sottopasso ferroviario);
 - limitatamente a Via Mascagni, è vietato il transito sul tratto stradale di Piazza Pertini e di Via Monteverdi in direzione Piazza Kambo;

- il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la Classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 186/2017;
- il divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (quali falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, ecc.), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'articolo 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 152/2006 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- il divieto di utilizzo dei camini a legna (camini aperti) in presenza di fonti di riscaldamento alternative;
- l'introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- il divieto, per tutti i veicoli, di sostare con il motore acceso;

DISPONE

- di portare immediatamente a conoscenza della cittadinanza la presente Ordinanza mediante avvisi diramanti attraverso i mezzi di informazione, attesa la natura contingibile ed urgente delle limitazioni alla circolazione previste dalla stessa;
- di demandare al Corpo di Polizia Locale del Comune di Frosinone e a tutti gli altri Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato, per quanto di rispettiva competenza, l'esecuzione del presente provvedimento ed il perseguimento delle violazioni di quanto qui disposto con invito ad attuare un potenziamento dei controlli, con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto;
- che per le violazioni del dispositivo della presente Ordinanza inerenti la circolazione stradale si applicano le sanzioni previste dall'art. 7, comma 13 del D. Lgs. n.285/1992 e successive modifiche, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito;
- che per le violazioni del dispositivo della presente Ordinanza non afferenti la circolazione stradale si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 bis del D. Lgs. n.267/2000, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito;
- di demandare agli uffici stampa del Sindaco ed all'Ufficio CED la comunicazione alla popolazione della presente Ordinanza;
- che il presente provvedimento sia pubblicato nelle forme di legge,

INFORMA

che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'Art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990, gli interessati possono proporre, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto, ricorso giurisdizionale al TAR regionale o, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Gr. Uff. Dr. Riccardo Mastrangeli
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

